

Regolamento per la definizione degli interPELLI per la convocazione dei supplenti

**Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana**

46030 San Matteo Delle Chiaviche, Via Colombo, 2

tel. 0375 800 041 Ufficio San Matteo – tel. Ufficio Dosolo 342 834 5995

Sito: [www.icdosolopomponescoviadana.edu.it](http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it)

Email: [mnlic83000q@istruzione.it](mailto:mnlic83000q@istruzione.it),

[icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it](mailto:icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it), Pec: [mnlic83000q@pec.istruzione.it](mailto:mnlic83000q@pec.istruzione.it)



*Il Ministro dell'Istruzione e Merito*

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGL INTERPELLI PER LA CONVOCAZIONE DEI SUPPLENTI AI SENSI DELL'OM 88/2024**

**Delibera n° 161 del Consiglio di Istituto numero 19 triennio 2022-2025**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota n. 157048 del 9 luglio 2025 fornisce indicazioni dettagliate per la gestione dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA

**VISTO** il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado);

**VISTO** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTI** il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 e i precedenti CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e Comparto Scuola per le parti non abrogate;

**VISTA** l'OM 88 del 16/05/2024 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art4 commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**CONSIDERATO** che i docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall'OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all'art. 14 della stessa ordinanza.

**CONSIDERATA** la ratio sottesa all'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 32 del 2025, in base alla quale sono confermabili i docenti di sostegno che, nell'a.s. 2024/25 stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2025) o l'abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), sulla base della richiesta delle famiglie degli studenti con disabilità;

**CONSIDERATO** la necessità di procedere con l'indizione di apposito interpello essendo esaurite le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

**Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI**

Regolamento per la definizione degli interPELLI per la convocazione dei supplenti

**CONSIDERATA** l'urgenza di assegnare i posti vacanti in organico e supplenze per l'a.s. 2024/25

**CONSIDERATA** informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., reperibile al link <https://icdosolopomponescoviadana.edu.it/privacy-policy/>

tutto ciò premesso e parte integrante del presente si regola la procedura degli interPELLI per il reclutamento dei docenti di Posto comune e di sostegno degli ordini e gradi dall'infanzia alle scuole del primo ciclo, primaria e secondaria di primo grado

### **Premessa**

i sensi dell'articolo 13/23 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e sulla base delle indicazioni fornite dalla nota sulle supplenze:

- in caso non sia possibile assegnare una supplenza dalle graduatorie di istituto, nemmeno da quelle delle scuole viciniori, l'istituzione scolastica interessata pubblica sul proprio sito un avviso/interpello finalizzato all'assegnazione della supplenza;
- Gli interPELLI vengono pubblicati sul sito web della scuola e dell'Ufficio Scolastico Regionale, specificando la classe di concorso o il posto di sostegno vacante.
- l'avviso/interpello è finalizzato ad assegnare la supplenza ad aspiranti forniti di abilitazione, nel caso di posti comuni, o specializzazione nel caso di posti di sostegno; in subordine, la supplenza è assegnata a personale fornito del titolo di studio d'accesso;

### **ART. 1 Contenuti e modalità essenziali dell'interpello**

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, l'avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

- indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- modalità e termini di presentazione istanze;
- presentazione della candidatura con il modello predisposto dall'istituzione scolastica;
- modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 12/24 ore dall'accettazione (12 ore per supplenze inferiori-uguali a 30 giorni e 24 ore per supplenze superiori a 30 giorni);
- richiamo alle sanzioni previste dall'art. 14 dall'OM 88/2024;
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

**Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI**

**Regolamento per la definizione degli interPELLI per la convocazione dei supplenti**

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sopra elencati elementi essenziali che ciascun avviso/interpello deve contenere è possibile aggiungere ogni altri ulteriori elementi ritenuti utili dall'Istituzione Scolastica.

**Art. 2 – Possibili partecipanti all'interpello**

Possono avanzare la loro candidatura gli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Possesso dell'abilitazione per la classe di concorso (per il sostegno: possesso della specializzazione);
2. In subordine, possesso dei titoli di studio, CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi, validi per l'insegnamento nella specifica classe di concorso;
3. In subordine, possesso dei requisiti per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (scuola primaria e infanzia) o, per i posti di sostegno, aver maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno es essere in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di accesso alla seconda fascia del relativo grado;
4. In subordine, possesso di titoli di studio affini a quelli previsti al precedente punto 2 con precedenza per coloro per i quali è possibile la conferma sul posto di sostegno sulla base della specifica richiesta delle famiglie con parere favorevole del Dirigente Scolastico;

Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale.

Possono partecipare agli avvisi/interPELLI anche i docenti inclusi in GaE o GPS, che non siano stati destinatari di proposta di nomina a tempo determinato;

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Ordinanza medesima.

**Art. 3 - I tempi**

Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi della nota n. 157048 del 9 luglio 2025, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima.

**Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. La presa di servizio deve essere fatta entro 24 ore dall'individuazione del destinatario della supplenza e dalla sua accettazione.

Regolamento per la definizione degli interPELLI per la convocazione dei supplenti

**Per le supplenze inferiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. La presa di servizio deve essere fatta entro 12 ore dall'individuazione del destinatario della supplenza e dalla sua accettazione.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

I docenti che hanno accettato la proposta di supplenza dovranno essere contattabili telefonicamente (la scuola effettuerà tre tentativi di telefonate entro 2 ore per comunicare l'individuazione, dopo tre tentativi falliti si passerà al candidato successivo in graduatoria ) e via mail (alla mail di individuazione dovranno rispondere con una mail di accettazione entro due ore dall'invio dell'individuazione da parte della scuola), per potersi organizzare rispettando la tempistica sopra-descritta, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 Riscontri all'interpello - caratteristiche**

I riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione/titolo di studio richiesto/titolo di studio affine.

#### **art. 5 - Vincoli e sanzioni**

I docenti, che ottengono la supplenza tramite avviso/interpello, sono soggetti ai medesimi vincoli e criteri previsti dall'OM n. 88/24, comprese le sanzioni di cui all'art. 14 della stessa ordinanza.

La rinuncia, all'assegnazione della supplenza accettata o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero anno scolastico;

#### **Art. 6 Assegnazione della supplenza**

La supplenza sarà assegnata agli aspiranti che risponderanno all'avviso/interpello. Secondo le modalità previste dall'interpello stesso. Nel caso in cui più docenti abbiano aderito all'interpello, al fine di rispondere alle esigenze di urgenza della procedura, e, in particolare, qualora vi fossero numerose candidature, si procederà a graduare le disponibilità per categorie omogenee, secondo l'ordine di priorità nel possesso dei requisiti di cui all'art. 2, passando al gruppo successivo solo in caso di mancata copertura dei posti.

Tutti i titoli devono essere conseguiti entro la data di pubblicazione dell'interpello. Per la validità dei titoli conseguiti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'OM 88/2024.

Regolamento per la definizione degli interPELLI per la convocazione dei supplenti

Verrà stilata apposita graduatoria sulla base dei criteri di seguito riportati. A parità di punteggio la selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base di un colloquio informativo-motivazionale con il candidato, per appurare il reale possesso dei requisiti di accesso.

Nel caso in cui **non siano disponibili candidature in possesso dei titoli di cui all'art.2** del presente regolamento, **per i posti di sostegno, verrà data priorità al criterio della conferma sul posto di sostegno dell'a.s. precedente, sulla base di specifica richiesta delle famiglie.**

Fatto salvo quanto sopra si procederà con le residuali candidature in base dei seguenti criteri:

a. essere in possesso di un titolo di studio affine al ruolo da assumere nella scuola, (ad esempio per la primaria e l'infanzia: laurea quinquennale in scienze dell'educazione, in psicologia, scienze motorie)

in subordine

b. iscrizione almeno al terzo anno di scienze della formazione primaria

c. laurea triennali in scienze motorie

d. laurea triennale in scienze dell'educazione

e. laurea per educatore professionale,

**Per i posti comuni** di scuola primaria le candidature di docenti con laurea attinente il tipo di insegnamento che sarà affidato (ad esempio per l'insegnamento dell'ambito linguistico verrà data priorità ai laureandi in lettere, per inglese a laureati di lingua straniera, ecc), verranno equiparate al possesso dei titoli di cui al punto a, c, d, e.

**A parità di punteggio o nel caso in cui le candidature non siano in possesso della laurea, ma solo del diploma si darà priorità al criterio della continuità nell'IC**, valutando il servizio di insegnamento, in anni, mesi e giorni, prestati in questo Istituto, senza demerito, nella stessa classe di concorso e in subordine in altra classe di concorso.

Successivamente, a parità di possesso di titoli verrà presa in considerazione l'anzianità di servizio presso altre istituzioni scolastiche

Servizio di insegnamento, in anni, mesi e giorni per ciascun anno scolastico, prestato nella stessa classe di concorso;	3 punti per mese o frazione di almeno 16 giorni
Servizio di insegnamento, in anni, mesi e giorni per ciascun anno scolastico, prestato sullo stesso grado, su altra classe di concorso;	2 punti per mese o frazione di almeno 16 giorni

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con **Delibera n° 161 del Consiglio di Istituto numero 19 triennio 2022-2025**

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI